

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICAZIONE n. 18/18

Oggetto: ulteriori indicazioni e precisazioni in materia di aggiornamento professionale previsto per i soggetti iscritti negli Elenchi.

Ai sensi dell'art. 128-*undecies*, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB") lo scrivente Organismo (di seguito, "OAM"), a partire dall'anno 2017, ha intrapreso una puntuale attività di verifica circa il rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale a cui sono tenuti, per legge, i soggetti iscritti personalmente negli Elenchi tenuti dall'OAM, coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, nonché i dipendenti o collaboratori che operano a contatto con il pubblico presso società di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

Giova premettere che lo svolgimento dell'aggiornamento professionale da parte dei soggetti suindicati è previsto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 128-*quinquies*, comma 2 e 128-*septies*, comma 1-*bis*, del TUB e 24, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come attuate, per i singoli periodi di riferimento, dalle Circolari OAM nn. 6/12 e 19/14, in materia di obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti e dalle Circolari OAM n. 12/13 e n. 20/14, per gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Nello specifico, le Circolari OAM stabiliscono che l'aggiornamento professionale debba essere svolto con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi - anche con lo stato di "non operativo" - ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza e/o collaborazione con l'iscritto.

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3 – 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno 60 (sessanta) ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 (trenta) ore svolte in aula o con modalità equivalenti. La suddivisione delle sessanta ore all'interno del biennio è rimessa al soggetto obbligato, con un minimo di 15 (quindici) ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare, di cui almeno 10 (dieci) ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, ovvero ciascuno dei soggetti obbligati, devono partecipare ad almeno 4 (quattro) ore di attività di aggiornamento per anno, che devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

Il suddetto aggiornamento professionale deve vertere, per tutti i soggetti richiamati, sulle materie indicate in allegato alle sopra citate Circolari e l'assolvimento dei relativi obblighi professionali deve avvenire secondo le precise modalità ivi descritte.

Si ricorda, in particolare, che per gli agenti in attività finanziaria e per i mediatori creditizi, nell'ambito del biennio deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella "B" della Circolare OAM n. 19/14 e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere.

I soggetti tenuti all'aggiornamento professionale dovranno produrre, dunque, attestazioni che comprovino l'avvenuto aggiornamento in conformità ai contenuti minimi richiesti dalle Circolari OAM di riferimento e conservare tali attestati per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla partecipazione al relativo corso.

L'obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto, inoltre, nella misura massima di 10 (dieci) ore annue – dal 1 gennaio 2019 nella misura di 15 ore -, con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri (es. corsi IVASS) nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore. Qualora pertanto i soggetti obbligati abbiano svolto tali corsi devono trasmettere anche tali attestati ai fini della verifica del computo nelle ore totali previste per il biennio.

Premesso quanto sopra, all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Organismo sono emerse una serie di criticità ricorrenti e sistematiche che di seguito verranno riportate anche al fine di prevenire prassi non conformi al quadro regolamentare di riferimento.

In dettaglio, le criticità sono da ricondurre:

- i. alla mancanza, nell'ambito dello svolgimento dell'aggiornamento professionale, di alcune materie di cui alla Circolare 19/14: in merito si ribadisce che nell'arco del biennio deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alle Tabella "B" della Circolare n. 19/14 e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
- ii. alla mancata indicazione negli attestati dei nominativi dei docenti e della sottoscrizione da parte del titolare/legale rappresentante dell'Ente e del soggetto discente;
- iii. alla carenza dell'indicazione dell'esito positivo del *test* finale;
- iv. all'omessa indicazione delle ore di aggiornamento erogate;
- v. all'assenza di indicazione dell'anno cui le ore di aggiornamento si intendono riferite;
- vi. alla presenza di materie trattate non conformi rispetto a quelle indicate dalle circolari di riferimento;
- vii. al mancato aggiornamento, infine, dei riferimenti normativi negli attestati alle modifiche intervenute alla regolamentazione interna tempo per tempo.

Preso atto delle suddette criticità emerse nel corso dell'attività di controllo, lo scrivente Organismo ricorda, tra l'altro, come gli iscritti negli Elenchi siano tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare e garantire - anche per quanto attiene i propri dipendenti, collaboratori e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione - la qualità dell'attività di aggiornamento professionale erogata ai sensi delle Circolari OAM e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di aggiornamento professionale nonché che l'attestato sia conforme alle previsioni indicate.

Sarà cura dell'Organismo procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente con riferimento alle fattispecie oggetto della presente, riservandosi di avviare ove necessario ogni ulteriore azione e non da ultimo l'avvio di una procedura sanzionatoria.

Si invitano, altresì, gli Enti formatori che erogano l'aggiornamento professionale a conformarsi a quanto previsto dalle Circolari OAM, sia con riferimento alle materie da sottoporre ai discenti, sia con riferimento ai contenuti minimi che devono possedere gli attestati rilasciati.

Roma, lì 22 maggio 2018

Il Presidente OAM
F.to Antonio Catricalà

Visto Il Direttore generale
F.to Federico Luchetti